

# COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo



## Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

## **RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016**

### **1 PREMESSA**

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è un adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016, testo unico delle società partecipate (di seguito indicato come TUSP).

La norma prevede che gli Enti locali effettuino la ricognizione delle proprie partecipazioni entro il 30 settembre 2017 (art. 24 TUSP così modificato dall'art. 15 del D.lgs 100/2017 – decreto correttivo) evidenziando quelle che ai sensi di legge non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfino i requisiti di legge e per le quali, conseguentemente, è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria.

Ai sensi del TUSP, tale adempimento costituisce, una tantum, anche l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla legge 190/2014.

Si evidenzia che il Comune di Casnigo ha adottato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.48/2015 il proprio piano operativo e la successiva verifica attuativa.

In esito ai precedenti Piani di razionalizzazione si evidenzia che le società partecipate del Comune di Casnigo alla data del 20 settembre 2017 risultano n. 6 di cui n. 5 con partecipazione diretta e n. 1 con partecipazione indiretta.

Si segnala, inoltre, che la presente relazione tecnica è stata predisposta in ossequio delle linee d'indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 175/2016 come indicato nella deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti Sezione per le Autonomie.

### **2 TIPI DI SOCIETÀ IN CUI E' AMMESSA LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

L'art. 3. del TUSP recita: "Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".

### **3 LE PARTECIPAZIONI AMMESSE DAL TUSP**

L'art. 4 del TUSP recita :

*"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 50/2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016.*

*3. omissis ... acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse ... omissis".*

#### **4 I SERVIZI DI INTERESSE GENERALE**

Rientrano in questa "categoria", di derivazione comunitaria, i servizi pubblici locali come ben delineato dalla giurisprudenza costituzionale (ex plurimis CC n. 325/2010).

Osserva la Corte che la nozione di servizio d'interesse generale, usata dalla CE, e la nozione di servizio pubblico locale usata nel diritto interno hanno contenuto omologo e si riferiscono a:

- a) servizi resi mediante attività economica, in forma pubblica o privata, che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato;
- b) servizi considerati necessari nei confronti di una generalità di cittadini indipendentemente dalle loro condizioni sociali.

Tipici esempi di servizi d'interesse generale; i servizi di distribuzione di gas naturale, la gestione del ciclo dei rifiuti, la gestione delle farmacie comunali, il trasporto pubblico locale, la gestione dei parcheggi pubblici, i servizi educativi per l'infanzia.

L'Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata Stato Regioni del 16 marzo 2017 ai fini dell'approvazione del D.Lgs. 100/17 (decreto integrativo e correttivo del Testo Unico delle Società Partecipate ex D.Lgs. 175/16) ha sancito alla lett.k) che "la nozione di servizio interesse generale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del TU 175 2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla legge n. 481 del 1995".

#### **5 L'AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI**

Rientrano in questa categoria la produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi Enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie in funzione di supporto.

Le società operano in via esclusiva o prevalente in favore degli Enti partecipanti e quasi esclusivamente in regime di "in house providing"; la norma va concordata con i contenuti dell'art. 16 del TUSP (ottanta per cento del fatturato in favore degli Enti partecipanti).

#### **6 ALTRE PARTECIPAZIONI AMMESSE**

Le partecipazioni ammesse ai sensi dell'art. 4 del TUSP comprendono anche la realizzazione di un'opera pubblica mediante accordo di programma, mediante contratti di partenariato, servizi di committenza a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, la valorizzazione del patrimonio dell'Ente.

#### **7 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**

Come esposto in premessa il piano straordinario di revisione si affianca e sostituisce per l'anno 2017 il piano di razionalizzazione periodica che prevede aggiornamenti annuali alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Obiettivo dei piani di razionalizzazione periodica è quello di verificare il permanere ovvero il venir meno dell'interesse pubblico a conservare le partecipazioni qual ora rilevino (art. 24 del TUSP), a seguito di apposita valutazione tecnica, quanto segue:

- società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore ai dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività simili o analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 del TUSP.

## **8 ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CASNIGO**

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo proposto dal TUSP e sul coordinamento con le precedenti norme (legge 190/2014) si entra nel merito delle previsioni di cui all'art. 24 del TUSP.

Scopo del presente lavoro è verificare da un lato l'aderenza delle partecipazioni detenute dal Comune di Casnigo ai sensi dell'art. 4, dall'altro verificare rispetto ai piani di razionalizzazione precedentemente assunti lo stato di avanzamento degli stessi (art. 20 TUSP piani annuali di razionalizzazione).

Si segnala che il presente Piano ricalca tutti i contenuti del modello standard a disposizione di tutti gli Enti nazionali come previsto dall'atto d'indirizzo della Corte dei Conti n. 19/2017. Il modello è stato puntualmente compilato e viene proposto per l'approvazione al Consiglio Comunale unitamente alla presente relazione.

Al fine di garantire una lettura sistematica del presente documento vengono proposti ai sigg.ri consiglieri per ogni partecipazione detenuta i medesimi codici attribuiti alle singole entità nella compilazione del modello standard nazionale approvato dalla Corte dei Conti nel mese di luglio u.s..

### **Partecipazioni di primo livello o dirette**

**UNIACQUE S.p.A. (cod. Dir\_1)**

#### **1. Descrizione della società**

**Tipo di società:** società per azioni

**Codice fiscale:** 03299640163

**Data di costituzione:** 20.03.2006

**Compagine sociale** (integralmente pubblica). Soci di UNIACQUE Spa sono 225 Comuni della Provincia di Bergamo oltre la provincia stessa.

Il Comune è proprietario di una quota pari allo 0,34% del capitale sociale.

Con contratto sottoscritto in data 1 agosto 2006, integrato in data 4 giugno del 2007, la Conferenza d'Ambito della Provincia di Bergamo, cui i comuni facenti parte del relativo territorio partecipano, le ha affidato la gestione in house del ciclo integrato delle acque per la durata di anni 30 a decorrere dal 1° gennaio del 2007.

**Tipologia di società a partecipazione pubblica:** società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

**Controllo pubblico (insussistente):** UNIACQUE SpA. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvengono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

**Oggetto sociale:** (cfr. art. 4 dello statuto societario):

- *La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").*
- *La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità delle acque e, comunque, ambientali, nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri,*
- *ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.*
- *La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio*

*Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci. In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli enti soci;*

- *La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività.*
- *Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.3 ultimo capoverso del presente statuto e purché le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.*
- *La Società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle Amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti ai servizi gestiti.*

## **2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016**

### **2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

UNIACQUE S.p.A. è stata costituita quale strumento collettivo degli enti locali soci per la gestione ed erogazione del Servizio Idrico Integrato prevalentemente per conto dell'ATO della Provincia di Bergamo.

### **2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

UNIACQUE Spa, è il gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, giusta deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 4 del 20 marzo 2006. UNIACQUE svolge "un servizio di interesse generale" che consente il mantenimento della partecipazione societaria.

### **2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016**

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

#### **A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016**

UNIACQUE SpA rientra sia nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

#### **B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.**

La Società UNIACQUE SpA non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Il numero medio annuo dei dipendenti in servizio è pari a 314 unità ed il consiglio di amministrazione composto da n. 5 amministratori il cui compenso è pari a complessivi € 88.000,00= lordi annui.

**C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**

I Comuni soci non partecipano ad altre società aventi il medesimo prevalente oggetto sociale di UNIACQUE SpA.

**D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro**

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12 *quinquies*, D.Lgs. 175/2016, nonché tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, il fatturato della Società viene individuato nei ricavi iscritti nel conto economico, ai numeri 1 e 5 del valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi), con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015).

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 91.998.292= (più precisamente: euro 91.062.031= per l'anno 2015, euro 91.019.028= per l'anno 2014 ed euro 93.913.817= per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12 *quinquies*, Decreto cit..

L'attività della Società ha costantemente generato utili netti dopo il pagamento delle imposte, e costantemente riportati a nuovo al fine di patrimonializzare l'ente societario.

**E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti**

Il presente parametro non trova applicazione in forza della natura delle caratteristiche dei servizi svolti che si identificano di "interesse generale".

**F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento**

I costi di funzionamento risultano congrui.

**G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4**

Non sussistono i presupposti per aggregare la società ad altre partecipate del Comune aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs n.175/2016.

Come già precisato nel Piano 2015, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società sia perché la considera indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali sia perché il comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da UNIACQUE.

**SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA a r.l. (cod. Dir\_2)**

**2. Descrizione della società**

**Tipo di società:** società a responsabilità limitata

**Codice fiscale:** 03228150169

**Data di costituzione:** 15.06.2005

**Compagine sociale** (integralmente pubblica). Soci di **SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA S.R.L.** sono i 18 Comune dell'Ambito Territoriale Valle Seriana e la Comunità Montana della media Valle.

Il Comune di Casnigo è proprietario di una quota pari al 5,26% del capitale sociale.

**Tipologia di società a partecipazione pubblica:** società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

**Controllo pubblico (insussistente):** la società SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA S.R.L. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvengono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

**Oggetto sociale:** (cfr. art. 4 dello statuto societario):

*La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso Società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti alla gestione dei servizi Sociali, assistenziali e sanitari in generale, della tutela dei minori e di ogni altra attività inerente il Socio-assistenziale e il Socio-sanitario ad essa commissionata in convenzione, con protocolli d'intesa o con altra forma giuridica da parte dell'Assemblea dei sindaci del distretto Val Seriana, dei singoli Comuni, degli Enti, Fondazioni o Associazioni che afferiscono al piano di zona del distretto.*

*Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

*La Società può svolgere una o più attività sopraindicate sia direttamente che mediamente, in quest'ultimo caso attraverso acquisizioni di partecipazioni, anche totalitarie, in imprese o Società aventi ad oggetto una o più delle predette attività ovvero attraverso conferimenti o concentrazioni, comunque attuate, di partecipazioni e/o rami d'azienda in dette imprese o Società, nei limiti di quanto prescritto dal D.Lgs. 19.08.2016 n.175 e dalla normativa nazionale e comunitaria successivamente intervenuta.*

*La Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto Sociale principale.*

*Sempre nei limiti e nel rispetto della disciplina normativa nazionale e comunitaria attualmente in vigore e sopravvenuta, essa può anche assumere, in via non prevalente, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni connesso al proprio, ovvero la cui attività abbia ad oggetto l'esercizio di servizi pubblici.*

*Può concedere garanzie reali e fideiussioni a favore di terzi, con espressa esclusione delle attività regolamentate dalla Legge 5 luglio 1991 n.19, in particolare dell'attività svolta nei confronti del pubblico.*

*Essa può (ai sensi dell'art.11 del decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385 e come precisato dalla delibera del CIRC del 03/03/1994) ricevere finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, dai Soci, anche non in forma paritetica. L'eventuale assunzione di partecipazioni in altre Società avverrà nel rispetto della legge 127/1991 e delle successive in materia.*

## **2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016**

### **2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

Come hanno già avuto modo di precisare con la precedente deliberazione consiliare n. n. 39 del 29.11.2016, la Società Servizi Sociosanitari Valseriana S.R.L. produce servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

### **2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

Per ciò che concerne l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, i rapporti economici tra il Comune e la Società sono regolati da convenzioni, nelle quali sono previsti i corrispettivi riconosciuti alla società Servizi Sociosanitari Valseriana SRL, a fronte delle attività affidate.

### **2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016**

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

**A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016**

La Società Servizi Sociosanitari Valseriana SRL rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

**B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.**

La Società Servizi Sociosanitari Valseriana SRL non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Il numero medio annuo dei dipendenti in servizio è pari a 18 unità ed il consiglio di amministrazione è composto da n. 3 amministratori la cui attività è svolta gratuitamente.

**C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**

Il Comune non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle di "Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.;

**D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro**

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12quiquies, D.Lgs. 175/2016, nonché tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, il fatturato della Società viene individuato nei ricavi iscritti nel conto economico, ai numeri 1 e 5 del valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi), con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015).

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 5.050.830= (più precisamente: euro 5.135.653= per l'anno 2015, euro 5.010.073= per l'anno 2014 ed euro 5.006.766= per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12quiquies, Decreto cit..

L'attività della Società ha costantemente generato utili netti dopo il pagamento delle imposte, e costantemente riportati a nuovo al fine di patrimonializzare l'ente societario.

**E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti**

Il presente parametro non trova applicazione in forza della natura delle caratteristiche dei servizi svolti che si identificano di "interesse generale".

**F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento**

I costi di funzionamento risultano congrui.

**G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4**

Non sussistono i presupposti per aggregare la società ad altre partecipate del Comune aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs n.175/2016

Si conferma il mantenimento della partecipazione diretta nella società *in house* "Servizi Sociosanitari Val Seriana S.R.L." in quanto società a totale partecipazione pubblica erogatrice di servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.



### **3. Descrizione della società**

**Tipo di società:** società per azioni

**Codice fiscale:** 03534380161

**Data di costituzione:** 16.12.2008

**Compagine sociale** (integralmente pubblica). Soci di **CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA SpA** sono i 19 Comuni della Valle Seriana.

La Società Consorzio Territorio ed Ambiente S.p.a. è una società interamente pubblica nata dalla fusione tra il Consorzio Depurazione Valle Seriana Inferiore S.p.a., il Consorzio Territorio ed Ambiente Vallegandino S.p.a. e la Serio Gestione acque S.p.a., al fine di meglio rappresentare gli interessi di competenza dei comuni soci.

Il Comune di Casnigo è proprietario di una quota pari al 3,97% del capitale sociale.

**Tipologia di società a partecipazione pubblica:** società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

**Controllo pubblico (insussistente):** la società **CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA SpA** non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinviengono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

#### **Oggetto sociale:**

Progettazione e costruzione di impianti di fognatura, collettamento e depurazione acque reflue; svuotamento e manutenzione dei pozzi neri, fossi e canali di scolo; smaltimento, trattamento, trasformazione, trasporto e commercializzazione rifiuti solidi vari; gestione servizi di tutela, salvaguardia e mantenimento dell'ambiente; gestione di servizi energetici come distribuzione e vendita di energia elettrica e gas; studi, ricerche, assistenza, consulenza, attività di monitoraggio ambientale, progettazione e esecuzione di impianti e opere; gestione di laboratori di analisi anche per conto terzi.

**Servizio che svolge per il Comune:** offre su richiesta dei Comuni Soci servizi quali, ad esempio, manutenzione di piste ciclopedanali, manutenzione ordinaria e pulizia reticolo idrico e fognario.

**Decisione dell'amministrazione in merito al mantenimento della quota societaria:** si ritiene la relativa partecipazione non più strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, per l'effetto, di demandare l'avvio del procedimento di liquidazione, in primo luogo attraverso la fusione per incorporazione in Uniacque, anche previo trasferimento della nuda proprietà dei beni ed infrastrutture del servizio idrico ai comuni soci, mentre, in difetto di attivazione in tal senso, di procedere a demandare, nelle sedi competenti, la liquidazione della società per impossibilità/illeceità dell'oggetto sociale o a demandare la liquidazione della partecipazione in capo al Comune di Casnigo, anche mediante recesso, agli altri soci.

Di seguito si riporta il percorso attuato nel corso del 2017:

1. durante la seduta del 23/03/2017 l'Assemblea dei Soci di Uniacque ha recepito l'istanza di messa a punto di un progetto per la razionalizzazione del ciclo idrico bergamasco e la patrimonializzazione del gestore unico di ambito Uniacque SPA, deliberando:
  - a) di prendere atto del percorso di aggregazione delle società patrimoniali formulato dall'organo di amministrazione sentito il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo;
  - b) di ritenere opportuno perseguire l'obiettivo di aggregazione della società patrimoniale in Uniacque;
  - c) di demandare agli organi societari competenti tutti gli adempimenti necessari nell'ambito delle loro prerogative decisionali;
2. le ipotesi analizzate da Uniacque sono sinteticamente riassumibili in:

- a) **Acquisto dei cespiti**, con preventiva svalutazione del valore dei beni nei bilanci per una armonizzazione col metodo MTI (Metodo Tariffario Idrico) previsto dall'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), successiva vendita dalla società patrimoniale a Uniacque previa individuazione catastale in forma puntuale e con trascrizione nei registri pubblici e successiva procedura di liquidazione ed estinzione.
  - b) **Acquisto delle partecipazioni** detenute dagli Enti Locali, che deve essere totalitario, successivamente al quale Uniacque procederà alla svalutazione dei beni dopo l'acquisto e prima della fusione, con un trasferimento dei rapporti attivi e passivi in capo a Uniacque.
  - c) **Retrocessione dei beni** ai Comuni da parte della società patrimoniale, eventuale costituzione di una gestione associata del patrimonio sociale e successiva liquidazione delle società.
3. Uniacque ha quindi proceduto ad una valutazione preliminare del possibile valore della società patrimoniale in relazione alle ipotesi di **Acquisto dei Cespiti** e di **Acquisto delle Partecipazioni**, andando a rettificare il Patrimonio Netto delle società oggetto della razionalizzazione per avere un prezzo (**Equity transaction**) che permettesse di definire il valore per acquistare le partecipazioni.
- A seguito di questa attività preliminare, il valore di riferimento indicato nel documento di Uniacque con riferimento alla data 31/12/2016 è di 4,42 milioni; il cui valore andrà opportunamente attualizzato e verificato, anche in riferimento alla data di possibile attuazione dell'operazione, oltre che condiviso con la società.
4. La strada percorribile, per evidenti vantaggi, risulta essere quella dell'acquisto delle partecipazioni da parte di Uniacque:
- a) minori costi di gestione dell'operazione che non richiede l'individuazione catastale puntuale e la trascrizione;
  - b) semplicità normativa rispetto alla cessione dei cespiti che potrebbe determinare incertezze in merito all'acquisizione dei mutui da parte di Uniacque relativi ai cespiti in vendita;
  - c) tempistica potenzialmente rapida, dai 6 mesi all'anno per la chiusura dell'operazione, con immediato beneficio per i bilanci comunali.
5. in data 4/7/2017 si è tenuta la riunione dell'assemblea dei soci di CTAVS, nella quale si è dibattuto a lungo in merito all'ipotesi di vendita cespiti o di cessione della partecipazione. Alcuni soci presenti hanno posto in forte evidenza la valutazione ritenuta inadeguata, da parte di Uniacque, del valore dei cespiti della società a seguito del metodo di calcolo utilizzato che considera in particolare come contributi pubblici gli accolti delle rate dei mutui e i canoni sostenuti da Uniacque nei confronti delle società patrimoniali nel periodo 2007-2016, determinando così il valore di riferimento per la società sopra riportato.
- Si è deciso di avviare il confronto con Uniacque, ma di non procedere ad alcuna svalutazione preliminare nemmeno per la parte di metodo di calcolo condivisa e definita dall'AEEGSI.
- I soci presenti non sembrano concordare su una possibile ipotesi di percorso condiviso, anche se al CDA con il supporto di tre Sindaci di riferimento per le zone (Val Gandino, Media Valle Seriana, Bassa Valle Seriana) è stato affidato il compito di avviare il confronto con lo staff di Uniacque e relazionare ai soci appena possibile
6. In data 13/09/2017 Uniacque ha convocato i Sindaci soci di CTAVS per un ulteriore confronto di chiarimento in merito all'ipotesi di vendita dei cespiti o di cessione della partecipazione, sottolineando i vincoli stabiliti dalla norma in termini di valutazione della società. In quella sede, appurato l'obbligo di scioglimento della società ed essendo assenti alcuni sindaci soci, si è chiesto al presidente di CTAVS di convocare quanto prima un'ulteriore assemblea dei soci per dare mandato ai tecnici della società stessa ad iniziare un percorso di confronto con i tecnici di Uniacque al fine di verificare la congruità e la correttezza del valore proposto da Uniacque.
- Infatti la differenziazione di posizioni tra i soci non ha permesso finora di individuare un orientamento chiaro né la realizzazione del passaggio preliminare di svalutazione dei beni in riferimento al metodo della AEEGSI.
- E' pertanto convocata un'assemblea ordinaria dei soci in data 26 settembre 2017 con il seguente ordine del giorno:
- aggiornamento evoluzione razionalizzazione partecipate prevista dall'art. 611 Legge 190/2014 e D. Lgs 175/2016 (Decreto Madia);
  - Delibera in merito al Progetto di Aggregazione delle società patrimoniali ad Uniacque Spa;

- varie ed eventuali;

Si ritiene necessario procedere al più presto alla chiusura della società CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA SPA, al fine di:

- valorizzare il patrimonio del nostro Comune, confermando la precedenza alla soluzione della cessione della partecipazione societaria, perché più semplice, rapida e meno onerosa;
- evitare, in caso di eccessivo prolungamento dei tempi e di incertezza sul percorso da seguire a causa del disaccordo tra i soci, il rischio di una perdita netta del valore dell'attuale partecipazione del Comune di Casnigo, e di prevenire l'eventuale danno erariale;

In caso di prolungamento dei tempi senza un avanzamento certo del processo di chiusura della società, con rischio di stallo o ulteriore svalutazione delle quote di partecipazione, si dovrà prendere in considerazione la dismissione dell'intera partecipazione con le procedure previste dalla normativa, in base alla valutazione dei diversi passaggi nel processo di liquidazione.

## **IMPIANTI POLISPORTIVI Spa** (cod. Dir\_4)

### **4. Descrizione della società**

**Tipo di società:** società per azioni

**Codice fiscale:** 02709310169

**Data di costituzione:** 1998

**Compagine sociale** (integralmente pubblica). Soci di **IMPIANTI POLISPORTIVI SpA** sono 10 Comuni della Valle Seriana.

La Società Impianti polisportivi Spa è una società interamente pubblica nata dalla soppressione del Consorzio costituito con convenzione in atto pubblico in data 27.07.1995 rep. N. 24 registrato a Clusone in data 1.8.1995 n. 862 tra i Comuni di cui sopra.

Il Comune di Casnigo è proprietario di una quota pari al 10,13% del capitale sociale.

**Tipologia di società a partecipazione pubblica:** società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

**Controllo pubblico (insussistente):** la società IMPIANTI POLISPORTIVI Spa non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvengono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

### **Servizio che svolge per il Comune:**

La società, interamente partecipata dai comuni della media Valle Seriana, per un numero di 10 comuni, è nata al fine di gestire gli impianti polisportivi (in particolare il complesso natatorio) a suo tempo (1973) realizzati dal Consorzio costituito tra i 10 comuni, con la significativa compartecipazione dell'industriale locale Cav. Gianni Radici e dalla sua famiglia, che si è concretizzata con la donazione del terreno necessario alla realizzazione degli impianti oltre che alla compartecipazione di metà della spesa sostenuta per la costruzione degli impianti.

Gli impianti sono stati concessi in gestione a terzi mediante la forma dell'affitto d'azienda ed attualmente sono stati concessi a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.

Oneri a carico del bilancio comunale: quota annua per aumento partecipazione azionaria € 11.551,50 piano di partecipazione deliberato fino al fino al 2023.

## **2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016**

### **2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

Come hanno già avuto modo di precisare con la precedente deliberazione consiliare n. 48 del 30.11.2015, la "Società Impianti Polisportivi S.P.A." produce un servizio di interesse generale che copre l'esigenza sentita da anni dalla collettività di avere un impianto natatorio pubblico, e per altro unico in tutta l'area, che soddisfa i bisogni della comunità scolastica e dei cittadini residenti nei comuni soci.

### **2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

Per ciò che concerne l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, i rapporti economici tra il Comune e la Società sono regolati da convenzioni a fronte delle attività affidate.

### **2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016**

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

#### ***A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016***

La Società Impianti Polisportivi S.P.A. sembra non rientrare nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

#### ***B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.***

La Società Impianti Polisportivi S.P.A. **è priva di dipendenti.**

**La società per la mancanza del suddetto requisito, dovrà essere oggetto di razionalizzazione oppure soppressione. Viene ipotizzata un'azione di messa in liquidazione della società seguita da trasformazione della stessa in Consorzio o altra persona giuridica. La concreta fattibilità dell'operazione è subordinata alla verifica degli esborsi da sostenere in termini di Iva per effetto delle operazioni di estromissione dei beni.**

**Ove l'azione sopra ipotizzata dovesse concretamente rivelarsi connotata da profili di diseconomicità si ipotizza, in alternativa, di procedere all'alienazione, a mezzo di apposito bando pubblico, della quota di partecipazione detenuta dal Comune.**

## **SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. S.R.L.** (cod. Dir\_5)

### **5. Descrizione della società**

**Tipo di società:** società a responsabilità limitata

**Codice fiscale:** 02541480162

**Data di costituzione:** 15.04.1997

**Compagine sociale** (integralmente pubblica). Soci di **SERVIZIO TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO: S.r.l.** sono i 29 Comuni della Valle Seriana.

Il Comune di Casnigo è proprietario di una quota pari al 0,80% del capitale sociale.

**Tipologia di società a partecipazione pubblica:** società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

**Controllo pubblico (insussistente):** la società SERVIZIO TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO: S.r.l. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvengono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

### **Oggetto sociale:**

Ha per oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi pubblici locali sovracomunali riguardanti esclusivamente gli enti pubblici locali affidanti i relativi servizi ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. anche tramite convenzione tra enti locali.

La missione di Se.T.Co è quindi quella di poter offrire ai propri soci, soggetti pubblici, i primari servizi che rendano al territorio uno sviluppo sostenibile, con particolare riferimento al campo energetico, infrastrutture e reti, manutenzioni e servizi di utilità generale, igiene ambientale, urbana e turismo.

La società Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. srl, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Alla società è stato affidato con deliberazione di G.C. n. 5 del 11/01/2012 il servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione per il periodo dal 1.01.2012 al 31.12.2021 con sottoscrizione di apposita convenzione che prevede altresì la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti.

Inoltre Se.T.Co. S.r.l., per conto di parte dei comuni soci, gestisce alcuni servizi strumentali quali la manutenzione del verde e degli immobili, lo spazzamento della neve, la pulizia degli immobili, la gestione dei cimiteri, ecc... Siamo quindi in presenza di una società che gestisce sia servizi a rilevanza economica che servizi strumentali.

Attualmente la società gestisce anche il servizio pubblico locale di raccolta e smaltimento rifiuti, indirettamente per il tramite di G.Eco S.r.l..

Si fa altresì presente come, allo stato attuale, sia in corso la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico economico volto alla trasformazione della stessa in holding "pura", che detenga la partecipazione in G.Eco S.r.l. e, previa stesura del piano industriale, di altre due eventuali società che si occupino di servizi strumentali e efficientamento energetico degli edifici ed impianti dei comuni. Su questa trasformazione ci si riserverà di fare successive valutazioni non appena si concretizzerà uno scenario diverso, anche alla luce delle risultanze del predetto studio.

## **2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016**

### **2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

Come hanno già avuto modo di precisare con la precedente deliberazione consiliare n. 48 del 30.11.2015, la Società Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. produce servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

### **2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

Per ciò che concerne l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, i rapporti economici tra il Comune e la Società sono regolati da convenzioni a fronte delle attività affidate.

### **2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016**

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

#### ***A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016***

La Società Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

#### ***B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.***

La Società Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Il numero medio annuo dei dipendenti in servizio è pari a 7 unità ed il consiglio di amministrazione è composto da n. 3 amministratori.

**C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**

Il Comune non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle di "Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO";

**D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro**

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12<sup>quinqies</sup>, D.Lgs. 175/2016, nonché tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, il fatturato della Società viene individuato nei ricavi iscritti nel conto economico, ai numeri 1 e 5 del valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi), con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015).

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad € 1.781.346= (più precisamente: € 1.028.981 per l'anno 2015, € 1.225.883 per l'anno 2014 ed € 3.089.173 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di € 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12<sup>quinqies</sup>, Decreto cit..

**E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti**

Il presente parametro non trova applicazione in forza della natura delle caratteristiche dei servizi svolti che si identificano di "interesse generale".

**F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento**

I costi di funzionamento risultano congrui.

**G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4**

Non sussistono i presupposti per aggregare la società ad altre partecipate del Comune aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs n.175/2016

Si conferma il mantenimento della partecipazione diretta nella società *in house* "Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO" in quanto società a totale partecipazione pubblica erogatrice di servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

La Corte dei Conti nella nota del prospetto 02.02. *Ricognizione delle società a partecipazione indiretta*, stabilisce che *le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.*

Per il suddetto motivo e visto il comma 1 lett. b) e g) dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2010 si da atto che non vengono previste nella presente revisione le partecipazioni indirette in quanto escluse dalle norme sopracitate.

Casnigo, 21/09/2017

IL SEGRETARIO  
COMUNALE  
(Rapisarda dott. Leopoldo)